



# REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA  
SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE ENERGIA  
E SVILUPPO DEL SISTEMA LOGISTICO  
E PORTUALE



aoorig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2024-0259837  
del 05/03/2024

Oggetto: Art. 2 c. 5 DPR 75/2013 e DGR 447/2014. Corsi di Formazione per la certificazione energetica. Circolare interpretativa.

Ai soggetti che intendono iscriversi a SIAPEL

E' stato segnalato a questo Settore un dubbio interpretativo in relazione ai contenuti del DPR 75/2013, recante "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", e segnatamente a riguardo del disposto dell'art. 2 c. 5, rispetto ai contenuti dispositivi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 18 aprile 2014, recante "Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi e dei corsi di formazione per certificatore energetico".

Il regolamento nazionale, al comma citato, primo periodo, esplicita che: "I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome".

La Deliberazione surrichiamata, nell'adeguare ai contenuti della novella statale le disposizioni precedenti emanate con provvedimenti giuntali n. 1601/2008, 1254/2009 e 709/2012, contestualmente revocate, ha precisato che "i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami possano essere erogati da

organismi formativi accreditati ai sensi della DGR 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, ed autorizzati dalla Regione Liguria allo svolgimento dei corsi di formazione”.

Il quesito posto attiene alla validità riconosciuta dalla Regione Liguria di un attestato rilasciato a seguito di frequentazione di corso conforme alla disciplina nazionale tenuto in altra regione e dalla stessa regione autorizzato, e pertanto se la Regione riconosca il c.d. “mutuo riconoscimento”.

Alla risoluzione del quesito posto sovviene in primo luogo la norma nazionale, che i provvedimenti attuativi regionali non hanno potere di variare o vanificare; il secondo periodo del c. 5 dell’art. 2 sopra citato riporta: “Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1”. Infine, l’espressione letterale della Deliberazione 447/2014 non impone che esclusivamente i corsi erogati dai soggetti da essa indicati siano necessari e sufficienti per il titolo ad esercitare nel territorio ligure, ma che i corsi “possano essere erogati etc.”, conseguendone la risposta in senso positivo al quesito, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento, a condizione di iscrizione alla piattaforma SIAPEL.

In via incidentale, con riferimento ai corsi nazionali “autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, si coglie l’occasione per rammentare il principio del c.d. “rinvio dinamico”, in ragione del quale le diverse organizzazioni dell’apparato statale e le più recenti modalità di autorizzazione dei corsi nazionali si devono intendere automaticamente recepite, senza esservi necessità di un aggiornamento del testo deliberativo.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Jacopo Riccardi